

u. 1068/2014

TRIBUNALE DI VICENZA

Proc. n. 55/2013 Reg. Fall. C.P.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

- dr. Giuseppe Limitone Presidente rel.
- dr. Margherita Brunello Giudice
- dr. Paola Cazzola Giudice

letti gli atti del fascicolo e sentito il relatore;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che con decreto del 13/12/2013 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della ditta [redacted] snc di [redacted] e c., la quale ha chiesto, nel ricorso, il riconoscimento della predeuzione per un finanziamento in funzione (c.d. ponte) ricevuto dalla Banca [redacted] per € 85.000,00, destinato al pagamento dei professionisti ed al deposito della cauzione per il concordato, come si evince dagli atti;

letta l'istanza della ditta in concordato in data 17.7.2014, volta ad ottenere l'integrazione del decreto;

vista la nota contabile bancaria del 4.2.2013, da cui si evince che l'erogazione del finanziamento è avvenuta in data 6.6.2013, prima dell'apertura della procedura di concordato, e prima del deposito della domanda di concordato prenotativo (7.6.2013);

rilevato che con la somma erogata, come è stato affermato dalla ricorrente, essa avrebbe provveduto al pagamento del fondo spese e ad altre necessità procedurali, ma ha già erogato il compenso ai professionisti che hanno concorso alla preparazione del C.P., con saldo avvenuto (€ 41.235,10) in epoca anteriore all'apertura della procedura (cfr. doc. 5);

rilevato che la Banca finanziatrice era ben a conoscenza della destinazione delle somme erogate in favore della società, come chiaramente si evince dal contratto di mutuo chirografario, "finalizzato per piano concordatario: deposito cauzionale e pagamento professionisti e periti" (doc. 12);

“ritenuto che, nel caso del finanziamento ponte, si sia in presenza di un mutuo di scopo, cosicché la Banca abbia l'onere di precisare, nello stesso contratto di mutuo, l'effettiva destinazione del finanziamento, il quale non possa perciò essere utilizzato per fini diversi da quelli per cui fu

2


erogato, pena il mancato riconoscimento della prededuzione;

ritenuto, che, nel caso di specie, il pagamento ai professionisti effettuato in epoca anteriore all'apertura della procedura di concordato, prima che su questi crediti si siano potuti pronunciare gli organi della procedura, abbia, di fatto, consolidato in loro favore un'anomala fattispecie di prededuzione, cosicché, qualora per qualsiasi motivo essa non dovesse loro spettare (valutazione che potrà essere compiuta eventualmente solo in seguito, ad es. per il sopravvenuto fallimento), di fatto le risorse per far fronte alla restituzione del finanziamento alla banca dovrebbero essere attinte non dal ritorno positivo alla procedura dello stesso finanziamento (che ormai è stato introitato dai professionisti), ma dalla massa attiva destinata a tutti gli altri creditori (in prededuzione e privilegiati, di grado anteriore ai professionisti), con possibile danno quindi per la massa, stimabile in misura pari al finanziamento impiegato per questi pagamenti;

ritenuto che il danno per la massa può derivare anche dalla possibile irrevocabilità di questi pagamenti, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. g),




Fallimenti e Società.it



l.f., se effettuati prima del deposito del ricorso, ex art. 69bis, co. 2, l.f., mentre gli stessi pagamenti, effettuati nell'ambito del concordato ex art. 161, co. 7, l.f., non possono ritenersi legalmente compiuti e pienamente efficaci, poiché, se così fosse, di fatto godrebbero illegittimamente di una piena prededuzione ante tempus;

è ritenuto che, in questo modo, si creerebbe una doppia prededuzione prima ancora che si sia potuta valutare la corretta collocazione di tali crediti;

è ritenuto infatti che, nel momento dell'apertura della procedura, e tanto meno prima che essa si sia aperta (mentre è, allo stato, possibile valutare se un finanziamento abbia natura strumentale ad essa, ex art. 182quater, co. 2, l.f., salva rivalutazione del caso da parte del G.D., anche del fallimento, in caso di esito negativo del concordato, laddove emerga, ad es., che esso è stato usato per scopi diversi, o che il denaro utilizzato provenisse dallo stesso debitore e non dal finanziatore), non sia possibile valutare se l'opera prestata da un professionista sia stata effettivamente funzionale alla procedura ed anche utile per la massa, potendo in ipotesi risultare addirittura controproducente (come nel caso in cui sia stato ritardato oltremodo




Fallimentari e Società.it

2

il ricorso alla procedura fallimentare nonostante il conclamato dissesto), cosicché va escluso che un professionista possa essere pagato d'iniziativa del debitore anteriormente all'apertura della procedura di concordato e tanto meno durante il preconcordato (e neppure con l'autorizzazione degli organi della procedura, che non potranno ancora valutare in quel momento le condizioni che giustificano il pagamento anticipato in sostanziale prededuzione);

ritenuto, infatti, che lo scopo del concordato preventivo (e dell'amministrazione controllata) è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori; ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti (Cass. 8 aprile 2013 n. 8534);

ritenuto, di conseguenza, che correttamente (e prudentemente) i professionisti che hanno concorso alla preparazione del concordato preventivo possano essere pagati soltanto dopo che il loro credito sia stato vagliato (sotto il duplice profilo della adeguatezza funzionale e della concreta utilità per




Fallimenti & Società.it

2

la massa) dagli organi della procedura (C.G., G.D., Tribunale) nell'ambito della quale essi debbono essere pagati, plausibilmente, quindi, e salvo eccezioni, dopo l'omologazione del concordato o dopo la verifica del passivo nella procedura fallimentare, risolvendosi ogni pagamento anteriore in un'arbitraria scelta dell'imprenditore, che può porsi in potenziale danno dei creditori;

* ritenuto, quindi, che la prededuzione possa essere riconosciuta al credito per finanziamento della Banca, con esclusione però di quanto erogato in favore dei professionisti, essendo la stessa Banca pienamente consapevole di tale destinazione, salva successiva diversa (positiva) valutazione ex art. 111, co. 2, l.f., in fase di esecuzione del concordato, o nel successivo fallimento, previa verifica di capienza dei creditori anteriori ai professionisti pagati in anteatto;

* ritenuto che l'accaduto possa essere rilevante ai sensi dell'art. 173 l.f., trattandosi di atti in potenziale frode ai creditori (escluso, allo stato, per quanto detto in ordine all'attuale mancanza di elementi di valutazione, ogni rilievo penalistico), sotto il profilo della sottrazione di attivo ai creditori di grado posteriore rispetto ai crediti dei




Fallimenti@Societa.it

L

professionisti, che di fatto potrebbero risultare preferiti, per effetto di questa artificiale forma di prededuzione, salvo che quanto intempestivamente ricevuto non venga restituito, non potendosi allo stato valutare l'esistenza di liquidità sufficiente per escludere il danno ai creditori di grado peggiore o di pari grado dei percipienti e la sicura utilità per la massa dell'opera dei professionisti, unitamente al nesso di adeguatezza funzionale rispetto alla procedura di concordato o fallimento, ed alla continuità tra le procedure (ragion per cui non potrebbero essere autorizzati come atti di straordinaria amministrazione, e neppure, ove si trattasse di crediti antecedenti all'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 182quinquies, co. 4, in quanto i professionisti *de quibus* non possono essere considerati fornitori strategici di beni e servizi, ma solo occasionali prestatori d'opera professionale, nella loro prestazione appare essere infungibile e neppure di supporto alla continuità aziendale, anzi essendosi esaurita anteriormente all'apertura della procedura);

è ritenuto che tale conclusione sia avvalorata dalla disposizione interpretativa dell'art. 111, co. 2, l.f., introdotta dall'art. 11, co. 3quater,




Fallimenti e Società.it

[Handwritten signature]

del d.l. 23.12.2013 n. 145, conv. in l. 21.2.2014 n. 9, secondo la quale i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo hanno diritto alla collocazione in prededuzione soltanto se la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, co. 6, siano presentati entro il termine stabilito dal giudice e la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 163 senza soluzione di continuità, tutte condizioni che non potevano darsi per verificate al momento del pagamento, cosicché nel caso di specie la prededuzione è divenuta la conseguenza (in fatto) del pagamento e non della successiva valutazione del giudice, che ne abbia riscontrati tutti i presupposti;

ritenuto infatti che con il deposito del piano e la conseguente ammissione al concordato ex art. 163 l.f. possa sorgere sì l'astratta collocabilità in prededuzione del credito del professionista, ma non ancora la sua esigibilità, cioè il diritto al pagamento immediato;

ritenuto, ai presenti fini, di dover precisare la portata applicativa della norma interpretativa dell'art. 111, co. 2, l.f., introdotta con d.l. n. 145/2013 e confermata con l. n. 9/2014, nel senso




Falimenti@Societa.it

2

che l'art. 111, co. 2, l.f., con il riferimento ai crediti prededucibili, "così qualificati da una specifica disposizione di legge" ha voluto ampliare la prededucazione ai casi di crediti non sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali, ma comunque meritevoli della prededucazione, vale a dire che la categoria generale è quella dei crediti occasionati (da) o funzionali (a) procedure concorsuali, sicché anche laddove la legge la preveda espressamente, come nel caso dell'art. 161, co. 7, l.f., si dovrebbe ritenere pleonastica l'attribuzione espressa della prededucazione, trattandosi di crediti comunque sorti in occasione o in funzione di procedura concorsuale; ed infatti, non può certo porsi in dubbio che siano collocati in prededucazione i crediti sorti durante il concordato preventivo per effetto di atti legalmente compiuti ex art. 167, co. 1, l.f., o di straordinaria amministrazione autorizzati, nel concordato (161, co. 7) e nel concordato (167, co. 2), laddove la prededucazione non è espressamente riconosciuta;

ritenuto, di conseguenza, che la norma interpretativa si debba applicare a tutte le prededuzioni sorte "in occasione o in funzione di



Fallimentari e Società.it

h


procedure concorsuali", ivi comprese tutte quelle
sorte nell'ambito del concordato, anche previste
espressamente come tali;

ritenuto peraltro che la norma interpretativa
debba a sua volta essere interpretata in chiave
sistematica e teleologica, onde non frustrare le
finalità del concordato e la sua stessa natura
cautelare, per cui la prededuzione venga in rilievo
solo nel caso del mancato pagamento, e quindi solo
nel riparto (concordatario o fallimentare), sicché
si debba lasciare l'imprenditore libero di pagare
chi vuole (anche i professionisti per le eventuali
prestazioni di supporto all'azienda in corso di
procedura, come l'assistenza nelle liti attive o
passive, la redazione di pareri, la consulenza in
genere, con l'autorizzazione del tribunale, ove sia
necessaria), salvo poi chiedere in restituzione ciò
che è stato pagato al creditore in eccesso rispetto
alla percentuale di soddisfazione che risulterà a
lui effettivamente spettante nel riparto;

ritenuto che questo ragionamento non possa
valere per i professionisti che hanno accettato
l'incarico di preparare il concordato (advisor,
attestatore, legale, ed in certa misura anche lo
stimatore, etc.), con ciò stesso facendosi garanti

A

della buona riuscita della proposta e del piano concordatari (non nel senso dell'obbligazione di risultato, ma in quello di presentare una proposta ed un piano ragionevolmente sostenibili), secondo lo schema degli obblighi di protezione (invero, la natura di obbligazione di mezzi della prestazione professionale non può mai giustificare una totale arbitrarietà nell'applicarsi a qualunque situazione con la certezza del pagamento: *mutatis mutandis* è ciò che accade con la lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.), e perciò doverosamente filtrando (cioè impedendone di fatto la presentazione), le proposte ed i piani che *prima facie* non abbiano possibilità di riuscita (attività che non darebbe, in tal caso, neppure diritto a compenso per Cass. 10 maggio 2012 n. 7166), ed eventualmente anche optando per la presentazione di altre soluzioni o di un'istanza di fallimento in proprio da parte del loro cliente; professionisti che sono tenuti, in casi del genere, ad uno speciale contegno professionale, improntato alla buona fede (clausola generale di comportamento nell'esecuzione dei contratti) ed agli obblighi di protezione, nel già chiarito significato (sia nei confronti della massa, che dello stesso debitore), ragion per cui il loro compenso, solo astrattamente



Fallimenti@Socieda.it

P

spettante in prededuzione, troverà la più giusta collocazione soltanto al momento della concreta verifica del loro operato, avendo comunque diritto ad una collocazione privilegiata ex lege, ovvero in prededuzione per il buon esito del concordato e, comunque, per la accertata utilità del loro operato (Cass. 8 aprile 2013 n. 8533; Cass. 8 aprile 2013 n. 8534; Cass. 5 marzo 2014 n. 5098), e a nessun compenso per la successivamente accertata inutilità o dannosità del loro operato (Cass. 10 maggio 2012 n. 7166): tutte valutazioni che si possono compiere solo ex post;

ritenuto, pertanto, che sia giustificato, alla luce della norma interpretativa dell'art. 111, co. 2., l.f., il diverso trattamento nel preconcordato tra i normali crediti, che possono essere pagati liberamente, salvo obbligo di restituire l'eccesso, ed i crediti dei professionisti che hanno assistito l'imprenditore nella presentazione della proposta e del piano concordatari, i quali debbono attendere l'esito del concordato per essere soddisfatti nella giusta collocazione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 182quater, co. 2, e 173 l.f., e 268 c.p.c.;

ad integrazione del decreto del 13.12.2013, di ammissione alla procedura di concordato preventivo della ditta [redacted] snc di [redacted] e c.;

dispone la collocazione in prededuzione, ai fini della presente procedura, del credito della Banca [redacted] di € 43.764,90, erogato in favore della ditta in concordato, il 6.6.2013;

rigetta l'istanza per la parte di finanziamento utilizzata per i pagamenti ai professionisti, pari ad € 41.235,10;

ordina l'annotazione del presente provvedimento a margine del provvedimento integrato, oltre alla pubblicazione nelle stesse forme dell'originale;

fissa l'udienza del 20.3.2014, ore 12.30, per l'audizione dei soci della ditta [redacted] snc di [redacted] e c., anche in eventuale sede prefallimentare.

Si comunichi alla Società, al C.G., al P.M. ed ai creditori che abbiano presentato istanza di fallimento.

Vicenza, 11.3.2014.

Il Presidente.

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

TRIBUNALE DI VICENZA
11 MAR 2014

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN